

Studio di Perugia

AVV. CARLO PACELLI

Patrocinante in Cassazione

AVV. SABRINA SCARONI

AVV. CINZIA BARTOLUCCI

AVV. ANDREA GIULIANI

AVV. GIUSEPPE SERENI

AVV. MARCO PACI

DOTT. FRANCESCO PALOMBA

Studio di Terni

AVV. CARLO PACELLI

Patrocinante in Cassazione

AVV. SABRINA SCARONI

AVV. SILVIA GIAMMARCHI


AVV. DONATELLA PERNAZZA

Avv. GIUSEPPE SERENI

Via Cacciatori delle Alpi, 22

Tel. 075.5736997 - Fax 075.5731383

06121 PERUGIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

PROCEDIMENTO PENALE N. 9066/07 R.G.N.R.

ULTERIORE MEMORIA DIFENSIVA

PER

Diya Lumumba, nato a Kindu (Zaire) il 5/5/1969, difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Pacelli e Giuseppe Sereni, persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale di cui in oggetto

Ill.mo Sig. Sostituto Procuratore Dott. Giuliano Mignini.

Il contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame nei confronti di Raffaele Sollecito e Amanda Knox impone a questa difesa una ulteriore riflessione in ordine alla **ormai improcrastinabile necessità di provvedere sulla già sollecitata richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Diya Lumumba.**

Ed invero, il Tribunale della Libertà, pur non affrontando direttamente la posizione del Diya – stante l'intervenuta scarcerazione nelle more del procedimento di riesame e la conseguente adesione di questa difesa alla richiesta avanzata dal PM di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse –, ha tuttavia esaminato e

1
Si prega di corrispondere con lo Studio da cui proviene la missiva.

definitivamente risolto alcune problematiche che incidono direttamente e significativamente sulla posizione dello stesso.

In particolare, deve evidenziarsi che nella memoria difensiva con richiesta di archiviazione presentata da questa difesa in data 29/11/2007 al P.M. , era stata posta l'attenzione sul venir meno degli elementi addebitati al Diya Lumumba, rilevando in particolare, l'accertata falsità delle dichiarazioni di Amanda Knox in ordine alla consumazione di un rapporto sessuale fra Diya Lumumba e Meredith Kercher la sera del 1/11/2007 e quindi la conseguente "smentita" di tutta la ricostruzione operata dalla Sig.na Amanda con riferimento al coinvolgimento del Lumumba nell'efferato delitto, nonché la corretta e logica interpretazione da dare al SMS inviato da Amanda Knox in risposta a quello inviatole da Patrick, alla luce dell'esatto e completo contenuto dello stesso, così come emerso dalla produzione agli atti in data 17/11/2007.

E valga il vero. In relazione all'intervenuta scarcerazione di Patrik Lumumba Diya il Tribunale del Riesame ritiene dirimente e decisiva – testualmente -:*“la circostanza che l'accusa a carico del Lumumba derivava dalle dichiarazioni di Amanda secondo le quali il predetto avrebbe avuto un rapporto sessuale con Meredith. **La circostanza che il tampone vaginale indichi un soggetto diverso costituisce irrimediabile cesura degli elementi d'accusa”*** (cfr. ordinanza Tribunale del Riesame di Perugia 30/11/2007 pagg. 12 e 13).

Prosegue inoltre il Tribunale argomentando sul fatto che semmai ci si potrebbe interrogare sul perché Amanda accusi Lumumba –

letteralmente -: *“Probabilmente può aver giocato un ruolo rilevante il tenore letterale del messaggio di risposta inviato dalla ragazza, nel quale potevano essere ravvisati i presupposti di un imminente appuntamento. Ciò può aver convinto gli inquirenti che quella era la pista giusta e indotto la ragazza a ritenere che, assecondando quella convinzione, avrebbe potuto procurarsi qualche vantaggio. Sta di fatto che **il messaggio ben sarebbe potuto interpretarsi come riferito genericamente ad un futuro incontro, come se la ragazza, trasponendo in italiano una frase inglese, avesse voluto dire ‘Ci vediamo’, facendo coerentemente seguire il saluto ‘Buona serata’.***

Quanto con forza affermato da questa difesa ha trovato pertanto conferma e suggello nelle argomentazioni del Tribunale del Riesame, che, di fatto, ha decretato inequivocabilmente l'irrimediabile naufragio dell'impianto accusatorio costruito a carico di Diya Lumumba: il SMS si presta ad una diversa e ben più logica interpretazione rispetto a quella di un presunto immediato appuntamento fra Amanda e Lumumba (alla luce appunto della chiosa *“Buona serata”*), e, dato ancor più rilevante, l'unico elemento reale a carico del Diya, vale a dire le accuse di Amanda Knox, oltre a non essere corroborato da alcun riscontro, è con certezza risultato falso alla luce di una prova oggettiva, costituita dal fatto che il rapporto sessuale (consenziente o meno) è stato consumato fra Meredith ed un altro uomo. L'inesistenza di tale incontro sessuale fra Meredith e Patrick fa venire meno tutta la ragione del coinvolgimento dello stesso Patrick (che secondo Amanda

si trovava nella casa proprio e solo per avere un rapporto con Meredith) e attesta la completa e assoluta falsità delle accuse rivolte nei suoi confronti dalla Knox, o, come efficacemente afferma il Tribunale del Riesame, **“costituisce irrimediabile cesura degli elementi di accusa”**.

A ciò deve aggiungersi la prova d'alibi inequivocabilmente fornita da Diya Lumumba e dettagliatamente ricostruita nella memoria depositata a questo P.M. in data 29/11/2007.

Sul punto, peraltro, non può non rilevarsi da un lato come il Tribunale del Riesame (che parla fuggacemente di una *“tortuosa prova d'alibi”*) sia stato indubitabilmente indotto in errore dalle manchevoli e colpevolmente omissive ricostruzioni istruttorie operate dal Sig. P.M., che - lo si deve con forza ribadire -, nella propria memoria datata 24/11/2007 e depositata al Tribunale del Riesame, ha omesso di richiamare la decisiva deposizione resa dal Prof. Mero Romano Raffaele, che ha dichiarato di essere stato in compagnia di Diya Lumumba presso il pub gestito da quest'ultimo dalle ore 20,30-20,45 alle h. 21,55 del 1/11/2007 e di avervi notato sopraggiungere un altro soggetto straniero identificato per Usi, rimasto nel locale anche dopo la sua partenza e di avere incredibilmente sottaciuto la deposizione di Di Sabato Giuseppe Daniele nella parte in cui ha confermato che certamente, poco dopo le 20,45 circa, il pub Le Chic era aperto ed illuminato; ed infatti mentre insieme a due suoi amici si stava recando a casa della ragazza di uno dei due sita in Via Alessi, notava testualmente che: “le ante del portone erano aperte e che il locale pub

Le Chic era illuminato". D'altro lato, va anche detto che il Tribunale del Riesame non ha in realtà in alcun modo approfondito la posizione del Lumumba in sé (stante la richiesta di inammissibilità del riesame da parte del PM e l'adesione della difesa), e quindi l'alibi da questo fornito, avendo invece con attenzione ed approfonditamente esaminato quegli aspetti che coinvolgevano sì Lumumba ma ancor prima Amanda, sulla cui posizione era chiamato invece a dare compiute, articolate e motivate risposte. Orbene, è proprio nell'esaminare la posizione della Knox che ha dovuto valutare sia le dichiarazioni della stessa (ritenute false e mendaci con riferimento a Diya Lumumba alla luce del riscontro oggettivo dato dai risultati del tampone vaginale), sia il significato reale del SMS dalla stessa inviato (sul quale appunto ha evidenziato la diversa lettura che logicamente ne può essere fatta), nell'ottica di una risposta all'interrogativo del perché Amanda ha accusato Patrick (concludendo che forse l'ambiguità del messaggio può essere stato uno spunto per allontanare da sé le accuse riversandole su un altro soggetto).

Ciò detto, resta peraltro il dato oggettivo ed incontestato che il Sig. P.M. ha a sua disposizione tutti i riscontri probatori necessari per affermare la assoluta solidità della prova d'alibi di Diya Lumumba, così come evidenziati da questa difesa nella memoria del 29/11/2007.

In conclusione:

- 1) Vi è la prova definitiva ed insuperabile che Diya Lumumba non ha avuto rapporti sessuali con Meredith Kercher la sera del 1/11/2007, e quindi agli atti vi è la prova della mendacità delle

accuse rivolte da Amanda Knox nei suoi confronti (pregnante appare sul punto quanto inoltre affermato dal Tribunale del Riesame a pag. 18 dell'ordinanza 30.11.2007: "**Di certo ella rappresentava una realtà che è stata smentita nella parte in cui vi si collocava con un ruolo ed una condotta precise il Patrick Lumumba**");

- 2) E' del tutto ragionevole (e sicuramente più logico della ipotesi contraria) ritenere che con il SMS inviato a Patrick Amanda Knox non intendesse confermare alcun imminente appuntamento ma al contrario volesse salutare definitivamente il Lumumba per quella serata, nella consapevolezza che non si sarebbero incontrati né al pub né altrove;
- 3) Vi è la prova che Patrick quella sera si trovava altrove rispetto al luogo dell'efferato omicidio, e per la precisione presso il pub Le Chic, in compagnia di molteplici avventori succedutisi ininterrottamente e senza soluzione di continuità dalle 20,30-20,45 del 1/11/2007 fino alle 1,00 del 2/11/2007.

Per i motivi tutti sopra illustrati, e confidando nel senso di onestà e di coscienza che, siamo convinti, anima l'agire di questo Pubblico Ministero, i sottoscritti difensori chiedono ancora una volta con forza che il signor Pubblico Ministero proceda a richiedere l'archiviazione nei confronti di Diya Lumumba per i reati di concorso in omicidio volontario e violenza sessuale in danno di

danno di Meredith Kercher: la legge lo consente, la ragione lo impone, l'umanità lo consiglia.


Del resto il magistrato ottimo è quello in cui, sulla cauta cerebralità, prevale la pronta intuizione umana. Un grande Maestro di vita prima che di diritto, Piero Calmandrei, felicemente scriveva: *"Il senso della giustizia, per il quale, appresi i fatti, si sente subito da che parte è la ragione, è una virtù innata, che non ha niente a che vedere con la tecnica del diritto: come nella musica, in cui la più grande intelligenza non serve a supplire alla mancanza di orecchio"* (da "Elogio dei Giudici").

Pertanto, i sottoscritti difensori insistono ed ossequiano.

Con perfetta osservanza.

Perugia, 10/12/2007

Avv. Giuseppe Sereni



Avv. Carlo Pacelli

